



CREDEMVITA

INVESTIRE SICURO CEDOLA

Contratto di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile
(Tariffa 60090)

Il presente Fascicolo informativo contenente i seguenti documenti

- Scheda sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di assicurazione comprensive degli Allegati 1 e 2 e del Regolamento della gestione separata "Credemvita II"
- Glossario
- Modulo di proposta di assicurazione (fac-simile)
- Documento sul trattamento dei dati personali

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

Credemvita S.p.A. fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO – CREDEM



Credemvita S.p.A.

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it

Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemvita.it

INVESTIRE SICURO CEDOLA

**Contratto di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile
(Tariffa 60090)**

SCHEDA SINTETICA

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, (cui è succeduto, a far data dal 01.01.2013, l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP, oggi IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A. (di seguito, "Credemvita"), facente parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto civilistico di Credemvita al 31 dicembre 2016, escluso il risultato di periodo, ammonta a 163,5 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 71,6 milioni di Euro e le riserve patrimoniali risultano essere pari a 91,9 milioni di Euro.

L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 189,35% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità, e pari al 351,51% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale Minimo.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2016.

1.c) Denominazione del contratto

INVESTIRE SICURO CEDOLA - (TARIFFA 60090)

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite da Credemvita e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione separata "Credemvita II".

1.e) Durata

La durata del presente contratto è fissata in 4 anni.

Alla originaria scadenza contrattuale, nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data e in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente ovvero di Credemvita, viene effettuato il prolungamento della scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza, con ulteriore prolungamento automatico della scadenza dal 31 dicembre di un anno solare al 31 dicembre dell'anno solare successivo.

Il Contraente può esercitare il riscatto totale o parziale del presente contratto trascorso un anno dalla data di decorrenza fermo restando il rispetto di eventuali periodi di permanenza minima definiti sulla scorta delle previsioni di cui al Regolamento Isvap n.38/2011, espressamente accettati dal Contraente.

1.f) Pagamento dei premi

Il presente contratto prevede il pagamento di un "Premio Unico", di importo non inferiore a 5.000,00 Euro. Non sono ammessi premi aggiuntivi.

2. Caratteristiche del contratto

Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente potrà ottenere:

- il pagamento, direttamente sul proprio conto corrente sotto forma di "cedola", della rivalutazione periodica attribuita da Credemvita al contratto ogni 31 dicembre;
- la conservazione, a scadenza, dell'importo del premio unico investito poiché il capitale assicurato, a meno di eventuali riscatti parziali, non potrà mai diminuire.

Si precisa che una parte del premio versato dal Contraente viene trattenuto da Credemvita per far fronte ai costi del contratto e pertanto non concorre alla determinazione dei pagamenti periodici (cedole) e del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione E della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di rivalutazione.

Credemvita è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di vita

Cedola

In caso di vita dell'Assicurato al 31 dicembre di ogni anno nel corso della durata contrattuale, è previsto il riconoscimento sotto forma di cedola della rivalutazione annua del capitale assicurato.

Capitale

Alla scadenza del contratto ("scadenza originaria", ovvero, in caso di prolungamento della durata contrattuale, "scadenza successiva") in caso di vita dell'Assicurato è previsto il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato a tale data.

b) Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato alla data del decesso.

La presente tariffa non prevede il riconoscimento di tassi minimi garantiti da parte di Credemvita, fermo restando che le rivalutazioni annuali riconosciute al contratto sotto forma di cedola sono acquisite a titolo definitivo.

Si consiglia al Contraente di valutare con particolare attenzione, prima della firma della proposta di assicurazione, l'impegno che si sta assumendo, sia in termini di durata del contratto sia di entità del premio unico versato, tenendo conto che in caso di riscatto anticipato del presente contratto il capitale assicurato pagabile allo stesso, aumentato delle eventuali cedole già liquidate, potrebbe essere inferiore all'ammontare del premio lordo versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 11,12,13,14,15 e 17 delle Condizioni di assicurazione.

4. Costi

Credemvita, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione separata "Credemvita II" riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 4° anno.

Gestione separata "Credemvita II"

Primo premio: 15.000
 Premi aggiuntivi: NO
 Durata: 4 anni
 Prolungamento durata: NO
 Tasso di rendimento degli attivi: 2,00%
 (Sesso ed età non rilevanti per il calcolo dell'indicatore)

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
4	1,83%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "Credemvita II" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento lordo medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l' "indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai".

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata "Credemvita II"	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di stato	Inflazione
2012	4,44%	*	4,64%	2,97%
2013	4,25%	*	3,35%	1,17%
2014	3,92%	*	2,08%	0,21%
2015	3,05%	1,25%	1,19%	-0,17%
2016	2,13%	0,33%	0,91%	-0,09%

*: tariffa non collocata nell'Anno.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

Credemvita è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Carlo Antonio Menozzi



Direttore Generale

I dati contenuti nella presente Scheda Sintetica di "Investire Sicuro Cedola" (TARIFFA 60090) sono aggiornati al 22 maggio 2017.

INVESTIRE SICURO CEDOLA

Contratto di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60090)

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (cui è succeduto, a far data dal 01.01.2013, l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP, ora IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A. (di seguito, **Credemvita**), facente parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, è una società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami I e V con D.M. del 23/04/1992 n. 19325 pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 1992, nel ramo VI con D.M. del 16/06/1993 n. 19576 pubblicato sulla G.U. del 24/06/1993 e nel ramo III con provvedimento ISVAP numero 01014 del 27/10/1998. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n.100105.

Sede Legale e Direzione Generale	: Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia – Italia.
Telefono	: 0522 586000
Fax	: 0522 452704
Internet	: www.credemvita.it
Posta elettronica	: info@credemvita.it
Posta Elettronica Certificata (PEC)	: info@pec.credemvita.it

La durata di Credemvita è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Credemvita appartiene al Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, il quale è anche un gruppo bancario per il perimetro riconosciuto dall'Organo di controllo, Banca d'Italia iscritto al n. 20010 dell'Albo Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia.

Il Gruppo Credito Emiliano – CREDEM è costituito da società operanti nei settori della banca e del credito, bancassurance, asset management, remote banking e servizi interbancari, servizi fiduciari e cartolarizzazione di crediti ex L. nr. 103/99.

Il capitale sociale di Credemvita S.p.A. è detenuto interamente da Credito Emiliano S.p.A. unica società del Gruppo quotata in borsa valori e svolgente l'attività bancaria di raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme, iscritta all'Albo delle banche al nr. 5350

Credemvita è soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto civilistico di Credemvita al 31 dicembre 2016, escluso il risultato di periodo, ammonta a 163,5 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 71,6 milioni di Euro e le riserve patrimoniali risultano essere pari a 91,9 milioni di Euro.

L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 189,35% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità, e pari al 351,51% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale Minimo.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2016.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del presente contratto è di 4 anni.

Tuttavia, nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data della "scadenza originaria", e in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente ovvero di Credemvita, viene effettuato il prolungamento della scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza, con ulteriore prolungamento automatico della scadenza, salvo disdetta di una delle parti, dal 31 dicembre di un anno solare al 31 dicembre dell'anno solare successivo.

Ove il Contraente non comunichi a Credemvita, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di ottenere la liquidazione del capitale assicurato per scadenza del contratto, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.

Ove Credemvita non comunichi al Contraente, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di liquidare il capitale assicurato alla scadenza, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.

Il presente contratto, denominato "Investire Sicuro Cedola", è una assicurazione mista sulla vita di tipo rivalutabile a premio unico, che, a fronte del pagamento del "Premio Unico", **prevede le seguenti tipologie di prestazioni:**

Prestazione in corso di contratto

In caso di vita dell'Assicurato al 31 dicembre di ogni anno nel corso della durata contrattuale, è previsto il riconoscimento sotto forma di cedola della rivalutazione annua del capitale assicurato.

Pertanto il capitale assicurato alla polizza dopo il calcolo della rivalutazione annua – che sarà riconosciuta sotto forma di cedola - resterà pari a quello in essere al 31 dicembre precedente, ridotto degli eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno stesso (valutati all'inizio dell'esercizio).

Se il Contraente richiede la liquidazione del contratto al 31 dicembre in corrispondenza di una "scadenza successiva", la Compagnia liquiderà al Beneficiario caso vita l'intero capitale rivalutato (inclusa quindi la rivalutazione dell'anno).

Si evidenzia che:

- Beneficiario del pagamento delle cedole è il Contraente, e gli importi verranno accreditati sul c/c indicato dallo stesso: fa eccezione il caso di liquidazione effettuata *al 31 dicembre in corrispondenza di una "scadenza successiva"* dove il capitale assicurato liquidato al Beneficiario caso vita includerà la rivalutazione dell'anno;
- *La cedola verrà liquidata solo se raggiungerà un ammontare minimo lordo di Euro 50. In caso contrario l'importo della stessa verrà consolidato in Contratto e contribuirà ad accrescere il capitale assicurato.*

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione.

Prestazione in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale

Alla data di scadenza ("scadenza originaria" o "scadenza successiva") del contratto, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, ed ove per il contratto stesso non sia stato effettuato il prolungamento della durata contrattuale, Credemvita liquiderà agli aventi diritto il capitale assicurato alla data della scadenza medesima.

Tale capitale sarà ottenuto rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell'anno di scadenza contrattuale e la data di scadenza, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell'anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno di scadenza (valutati all'inizio dell'anno stesso).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione.

Per le modalità di calcolo della rivalutazione, derivante dalla partecipazione del contratto ad una quota parte degli utili ottenuti dalla gestione separata "Credemvita II", si rimanda al successivo art.5 della presente Nota Informativa.

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale è previsto il pagamento del capitale assicurato alla data del decesso, che sarà ottenuto:

- se il decesso avviene nell'anno di versamento del premio, rivalutando il premio unico versato (considerato al netto dei costi applicati da Credemvita sullo stesso), per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) e la data del decesso dell'Assicurato.
- se il decesso avviene nel corso degli esercizi successivi al primo, ***rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso dell'Assicurato e la data di decesso, la differenza tra il capitale assicurato e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno del decesso (valutati all'inizio dell'anno stesso).***

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'articolo 14 delle Condizioni di assicurazione.

In relazione alle prestazioni sopraindicate si precisa che la presente tariffa non prevede il riconoscimento di un tasso minimo garantito da parte di Credemvita.

Si evidenzia altresì che per effetto dei costi applicati sul premio unico versato, le prestazioni potrebbero risultare inferiori all'ammontare di tale premio.

Eventuali riscatti parziali effettuati nel corso della durata contrattuale riducono l'ammontare delle prestazioni liquidabili in caso di sopravvivenza dell'Assicurato ovvero in caso di decesso.

4. Premi

Il presente contratto prevede il pagamento di un “Premio Unico”, di importo non inferiore a 5.000,00 Euro. Non sono ammessi premi aggiuntivi

Si rinvia al successivo art. 6.1.1 della presente Nota Informativa, per dettagliate informazioni sui costi applicati da Credemvita sul premio versato dal Contraente.

Il versamento del premio unico può essere effettuato con le seguenti modalità:

- mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti bancari:
 - Credito Emiliano SpA su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN:
IT76 N030 3212 8910 1000 0099 600
 - Banca Euromobiliare SpA su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN:
IT82 U032 5001 6000 1000 0000 154
- mediante assegno circolare, assegno postale o bancario intestato a Credemvita SpA – con clausola di non trasferibilità.

Gli assegni si intendono acquisiti salvo buon fine. Nel caso di insoluto, ove il Contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il premio unico assicurativo mediante bonifico bancario, ovvero nell'ipotesi in cui sussistano per Credemvita impedimenti normativi al rapporto o all'operazione, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l'ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l'evento dedotto in contratto.

In particolare, qualora non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs 231/07, relativamente al rapporto assicurativo o ad eventuali operazioni a valere sullo stesso, in conformità alle prescrizioni normative, il rapporto contrattuale non potrà avere esecuzione e, procedendo alla stessa stregua di una richiesta di liquidazione, con tutte le relative conseguenze anche in termini di spese e imposte, le disponibilità finanziarie di spettanza saranno restituite al cliente, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Laddove a conclusione dell'intera procedura Credemvita S.p.A. non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione, ferma l'impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale, la Compagnia provvederà a trattenere ed a versare le suddette disponibilità finanziarie su un conto infruttifero.

Nel caso di insoluti, resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita di agire per ottenere il risarcimento dei danni.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della rivalutazione del capitale assicurato

Indipendentemente dalla data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato viene rivalutato annualmente al 31 dicembre sulla base del rendimento ottenuto dalla gestione separata “CREDEMVITA II” in quell'anno.

La misura percentuale della rivalutazione riconosciuta al capitale assicurato, è uguale al rendimento percentuale annuo ottenuto dalla gestione separata “CREDEMVITA II”, diminuito di 1,80 punti percentuali trattenuti da Credemvita a titolo di costi di gestione. Per i dettagli circa la percentuale di costo trattenuta si rimanda al successivo art. 6.2 della presente Nota Informativa.

La rivalutazione annua del capitale assicurato calcolata al 31 dicembre, non sarà consolidata sul contratto ma sarà direttamente liquidata sotto forma di Cedola agli aventi diritto.

Pertanto il capitale assicurato alla polizza dopo il calcolo della rivalutazione annua – che sarà riconosciuta sotto forma di cedola - resterà pari a quello in essere al 31 dicembre precedente, ridotto degli eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno stesso (valutati all'inizio dell'esercizio).

Si evidenzia che in caso di riscatto totale o parziale, la misura percentuale della rivalutazione riconosciuta pro rata temporis per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell'anno di riscatto e la data nella quale è stato impartito l'ordine di riscatto stesso, **sarà uguale all'80% di quella utilizzata da Credemvita per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente.**

La misura percentuale della rivalutazione, che verrà riconosciuta secondo il regime della capitalizzazione composta, non potrà comunque mai essere inferiore a zero.

Per i dettagli relativi ai criteri di calcolo della rivalutazione annua del Capitale assicurato al 31 dicembre si rimanda all'articolo 13 delle Condizioni di assicurazione e al Regolamento della Gestione separata "Credemvita II" che forma parte integrante delle medesime Condizioni.

Si rimanda invece all'articolo 19 delle Condizioni di assicurazione per ulteriori approfondimenti sulle modalità di determinazione dei valori di riscatto.

Si precisa che, Credemvita si riserva la facoltà di riconoscere ai contraenti un tasso di rivalutazione minimo garantito e/o la riduzione dei costi di gestione. In tal caso ai contraenti sarà fornita apposita comunicazione preventiva riportante la misura del tasso minimo garantito riconosciuto e/o dei nuovi costi di gestione applicati per la rivalutazione al 31 dicembre successivo.

Per dettagli relativi alla gestione separata "Credemvita II" si rinvia al Regolamento della stessa, mentre per una più completa illustrazione degli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rimanda alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo del premio, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

Credemvita si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

6. Costi

6.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

6.1.1. Costi gravanti sul premio

Sul "premio unico"

Tipo di costo	Misura del costo	Modalità di applicazione del costo
Costo fisso (per spese di emissione contratto)	15,00 Euro	Sul premio lordo versato dal Contraente

6.1.2. Costi per riscatto

A) Penale per riscatto (totale o parziale) anticipato

In caso di riscatto (totale o parziale) anticipato, richiedibile trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, come specificato al successivo art. 10 della presente Nota Informativa, il capitale assicurato sarà liquidato al netto di una penale.

La penale è pari ad una percentuale del capitale assicurato riscattato e viene determinata applicando le aliquote indicate nella tabella sottostante alla quota di capitale assicurato riscattato riferibile al premio unico versato.

Le aliquote variano in funzione degli anni trascorsi tra la data in cui è stato impartito l'ordine di riscatto e la data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) del premio unico versato che ha contribuito alla costituzione del capitale assicurato riscattato.

Anni trascorsi	Aliquota per penale di riscatto
Fino a 2 anni	1,50%
Oltre 2 anni e fino a 3 anni	0,50%
Oltre 3 anni	0,00%

B) Costo fisso per riscatto (totale o parziale) anticipato

Per l'operazione di riscatto (totale o parziale) viene trattenuto un costo fisso pari a 15,00 Euro, a valere sul capitale assicurato riscattato al netto della penale di riscatto, di cui al precedente punto A), eventualmente già applicata.

Si evidenzia altresì che, come indicato al precedente paragrafo 5, in caso di riscatto totale o parziale, la misura percentuale della rivalutazione riconosciuta pro rata temporis per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell'anno di riscatto e la data nella quale è stato impartito l'ordine di riscatto stesso, **sarà uguale all'80% di quella utilizzata da Credemvita per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente**: si rimanda all'articolo 19 delle Condizioni di assicurazione per ulteriori approfondimenti sulle modalità di determinazione dei valori di riscatto.

6.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

La rivalutazione annuale del capitale assicurato, effettuata al 31 dicembre, viene calcolata ad un tasso percentuale che è quello ottenuto dalla gestione separata "Credemvita II" nell'anno diminuito di 1,80%. Questa quota parte del rendimento percentuale della gestione che non viene riconosciuta al cliente è trattenuta da Credemvita per far fronte alle spese legate alla gestione del contratto, e rappresenta pertanto un costo per il cliente stesso, sotto forma di minore rivalutazione del capitale assicurato rispetto a quella che si sarebbe ottenuta applicando per intero la percentuale di rendimento annuo della gestione separata "Credemvita II".

In sintesi:

Rendimento percentuale annuo della gestione separata "Credemvita II"	Percentuale trattenuta da Credemvita per spese gestione contratto	Tasso percentuale utilizzato per la rivalutazione del capitale assicurato
X	1,80%	$(X - 1,80\%)*$

*tale tasso percentuale non potrà comunque mai essere minore di zero

Nella seguente tabella si riportano, con riguardo a ciascuna tipologia di costo illustrata al presente articolo, la quota parte percepita in media dagli intermediari.

Tipo di costo	Quota parte dei costi percepita dall'intermediario
Costo fisso (per spese di emissione contratto)	0,0%
Costi per riscatto	0,0%
Costi per spese gestione contratto	40,00%

7. Sconti

Non sono previsti sconti applicabili alle condizioni del presente contratto.

8. Regime fiscale

- **Imposta sul premio unico:** non sono previste imposte sul premio;
- **Detrazione fiscale del premio:** il premio versato non è fiscalmente detraibile;
- **Tassazione delle somme corrisposte:** Le somme dovute in dipendenza del Contratto, ad eccezione di quelle corrisposte a copertura del rischio demografico in caso di decesso dell'Assicurato esenti dall'IRPEF, sono soggette ad imposta sostitutiva trattenuta al momento dell'erogazione della prestazione da parte di Credemvita, che provvede a versarla in qualità di Sostituto d'imposta.

In particolare:

- le somme pagate a soggetti non esercenti attività d'impresa sono soggette all'imposta sostitutiva sulla differenza, se positiva, tra il Capitale liquidabile e l'ammontare dei premi pagati. Tale base imponibile potrà essere ridotta ove ne ricorrano eventualmente le condizioni ai sensi della normativa applicabile. L'imposta sostitutiva applicabile risulterà quella prevista dalla normativa vigente alla data di erogazione della prestazione. Il Capitale erogato in caso di decesso è esente da imposta sulle successioni.
- le somme pagate da Credemvita a soggetti esercenti attività di impresa non sono assoggettate ad Imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito di impresa del soggetto che le percepisce, secondo la normativa in vigore.

Le informazioni riportate in questo paragrafo fanno riferimento alla normativa fiscale vigente alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo e non intendono fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione al contratto assicurativo, ogni valutazione specifica inerente il regime fiscale applicabile rimane riservata al Contraente.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione da parte di Credemvita dell'accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente.

La sottoscrizione in nome e per conto di Credemvita può essere effettuata da parte dell'incaricato per la verifica firma e poteri di Credemvita o dell'intermediario assicurativo intervenuto nella conclusione del contratto. In tal caso, l'operatore, al fine della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza di Credemvita, in virtù di espressi poteri all'uopo conferiti dalla stessa.

Consequentemente il contratto si intende concluso nella data e nel luogo riportati nel modulo di proposta di assicurazione.

Per ogni dettaglio sulla decorrenza delle coperture e del periodo per il quale si avrà diritto alla rivalutazione, si rimanda all'articolo 9 delle Condizioni di assicurazione.

10. Riscatto

Il Contraente può richiedere, **trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto**, il riscatto totale o parziale del contratto stesso.

In caso di riscatto totale o parziale, la misura percentuale della rivalutazione riconosciuta pro rata temporis per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell'anno di riscatto e la data nella quale è stato impartito l'ordine di riscatto stesso, **sarà uguale all'80% di quella utilizzata da Credemvita per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente.**

Il riscatto parziale è uguale ad una quota parte del valore di riscatto totale, **ed è concesso a condizione che il valore del capitale assicurato dopo la liquidazione del riscatto parziale sia uguale ad almeno 5.000,00 Euro, e che l'importo parzialmente riscattato nel corso di un anno solare non sia superiore al capitale assicurato dal contratto il 31 dicembre dell'anno solare precedente.**

Si fa presente che sull'importo del riscatto totale o parziale Credemvita applicherà i costi per riscatto cui al precedente art. 6.1.2 della presente Nota informativa.

Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di determinazione dei valori di riscatto si rimanda all'articolo 19 delle Condizioni di assicurazione, fermo restando il rispetto di eventuali periodi di permanenza minima definiti in caso di superamento degli importi massimi che possono essere movimentati in entrata ed in uscita ai sensi delle previsioni di cui al Reg Isvap n.38/2011.

Il valore di riscatto del proprio contratto può essere richiesto in qualsiasi momento dal Contraente a Credemvita con le seguenti modalità:

- tramite raccomandata al/r all'indirizzo di Credemvita (Via Luigi Sani 1, 42121 REGGIO EMILIA)
- inviando un fax allo 0522 452704
- inviando una e-mail alla casella info@credemvita.it

Attenzione, esiste l'eventualità che la somma tra il valore di riscatto e le cedole lorde già liquidate sia inferiore all'ammontare del premio unico pagato dal Contraente.

Si rimanda al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per una completa illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto.

Inoltre il progetto esemplificativo personalizzato che verrà consegnato al Contraente riporterà i valori di riscatto maturati, tempo per tempo, sul contratto che lo stesso ha stipulato.

11. Revoca della proposta

La proposta contrattuale è revocabile ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209.

La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso.

Poiché, come riportato al precedente art. 9 della presente Nota Informativa, la conclusione del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte di Credemvita dell'accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente, a far tempo dalla data di sottoscrizione della accettazione della proposta contrattuale da parte di Credemvita e, per essa, dall'incaricato per la verifica firma e poteri, la proposta di assicurazione non è più revocabile.

12. Diritto di recesso

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 entro 30 giorni dal momento in cui è informato dell'avvenuta conclusione del contratto che, ai sensi dell'art. 9 della presente Nota informativa, coincide con la data di sottoscrizione da parte di Credemvita dell'accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente.

Per esercitare tale diritto il Contraente, entro il richiamato termine di 30 giorni, dovrà, alternativamente:

- recarsi presso la filiale del soggetto collocatore ove il contratto di assicurazione è stato perfezionato per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica che sarà messa a Sua disposizione da Credemvita tramite il collocatore medesimo;
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia – Italia); in questo caso farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui, a seconda dei casi, il contraente ha compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, alternativamente, Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di comunicazione del recesso).

Credemvita, entro 30 giorni dalla data di compilazione e sottoscrizione della relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della raccomandata, restituisce al Contraente un importo uguale alla somma del premio unico versato.

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.

13. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

I pagamenti dovuti da Credemvita, sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione stessa. La cedola annua relativa alla rivalutazione al 31 dicembre di un certo anno solare, sarà liquidata entro il 30 gennaio dell'anno solare successivo. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale.

Si precisa che ai sensi dell'art. 2952 c. 2 c.c., i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e

non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all'art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all'art.20 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia.

Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.

14. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

15. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

16. Reclami

Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri o i comportamenti di eventuali Agenti di cui si avvalga Credemvita per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, non risultassero di suo gradimento potrà sporgere reclamo inviandolo per iscritto, corredato della necessaria documentazione, alla Funzione di Credemvita preposta all'esame e alla trattazione dei reclami ai seguenti recapiti:

Credemvita S.p.A.

Funzione Reclami - Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia

Fax n. 0522 452704

E-mail: reclami@credemvita.it

Si rammenta che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono, altresì, riportate sul sito Internet www.credemvita.it e che la segnalazione inerente il reclamo potrà essere inoltrata a Credemvita anche mediante l'apposito "form" reso disponibile sul medesimo sito. La funzione preposta di Credemvita, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo (detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvalga Credemvita per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni).

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo, in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo o nell'ipotesi di assenza di riscontro da parte della Compagnia o degli intermediari assicurativi, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine massimo sopra indicato per le questioni attinenti al contratto, al comportamento di Agenti, di intermediari assicurativi e dell'impresa di assicurazione, potrà rivolgersi all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa:

- mediante il servizio postale all'indirizzo di Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma;
- trasmettendolo via fax al n.ro 06.42.133.745 o 06.42.133.353;
- oppure anche via PEC all'indirizzo indicato dall'Autorità sul proprio sito (www.ivass.it).

In questo caso, conformemente al modello di segnalazione di reclamo all'IVASS reso disponibile dall'Autorità sul sito www.ivass.it, il reclamo dovrà contenere alcune informazioni essenziali quali l'indicazione del soggetto che lo trasmette (sia che si tratti del soggetto interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante), la descrizione dei motivi del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione; inoltre, il reclamo indirizzato all'Autorità dovrà contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. Sul sito IVASS si potranno reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo.

L'IVASS è altresì competente per:

- i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro);
- l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all'IVASS potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie ove esistenti, nonché di adire l'Autorità Giudiziaria.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

Si segnala inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, fra i quali si ricorda la "Mediazione per la conciliazione delle controversie".

In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal DLgs. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

17. Informativa in corso di contratto

Credemvita, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, invierà al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente, tra l'altro, l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

Consultazione dei rapporti assicurativi via web

In conformità al Provvedimento IVASS n° 7 del 16 luglio 2013, sul sito internet della Compagnia (www.credemvita.it) è disponibile un'Area Riservata attraverso la quale il Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali delle polizze sottoscritte quali, a titolo meramente esemplificativo, le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei premi.

L'accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate da Credemvita e che potranno essere richieste dal Contraente, mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all'area riservata medesima.

Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte di Credemvita non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al Contraente.

18. Conflitto d'interessi

Credemvita S.p.A. è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nello specifico Credemvita S.p.A. ha approvato un Regolamento, emanato nel rispetto della normativa vigente, al fine di:

- identificare e, ove ciò sia ragionevolmente possibile, prevenire i conflitti di interesse, con riferimento all'offerta e all'esecuzione dei contratti;

- individuare delle regole di comportamento tali da assicurare la necessaria trasparenza informativa e la gestione dei conflitti di interesse nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente;
- realizzare una gestione finanziaria indipendente;
- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.

Credemvita S.p.A ha individuato una unità organizzativa, distinta da quelle adibite all'attività di gestione delle polizze e all'attività di gestione dei relativi attivi a copertura, alla quale è demandata la responsabilità di individuare ed elaborare le informazioni necessarie per fronteggiare le situazioni di conflitto di interessi, rendicontando semestralmente al Consiglio di Amministrazione.

La distribuzione del prodotto "Investire Sicuro Cedola" è effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Credito Emiliano si configura pertanto la fattispecie del conflitto di interessi in quanto Credemvita appartiene al Gruppo societario Credito Emiliano ed è controllata direttamente da Credito Emiliano S.p.A., il quale detiene a sua volta il controllo delle altre società del gruppo deputate alla vendita dei prodotti di Credemvita.

Credemvita opera comunque in modo tale che, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, i contraenti non subiscano alcun pregiudizio in relazione al prodotto sottoscritto.

Credemvita ha stipulato con Credem International Lux e con Euromobiliare AM Sgr accordi di "agevolazione finanziaria" (Credem International Lux e Euromobiliare AM Sgr fanno parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM e sono controllate da Credito Emiliano S.p.A.), che prevedono il riconoscimento di importi, a titolo di agevolazioni finanziarie, commisurati alle commissioni di gestione maturate, relativi alle quote di OICR sottoscritte da Credemvita. Tali importi vengono attribuiti alla Gestione Separata, e di conseguenza ai contraenti, e se ne dà rappresentazione nel rendiconto annuale della Gestione Separata al quale si rimanda.

Credemvita si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile, indipendentemente dall'esistenza degli accordi sopra menzionati.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 2,00%. Al predetto tasso di rendimento si sottrae il tasso trattenuto da Credemvita (1,80%)

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che Credemvita è tenuta a corrispondere in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo Credemvita. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%
- Durata: 4
- Premio unico: Euro 15.000,00
- Riscatti parziali nel corso della durata contrattuale: nessuno
- Decorrenza: 1° gennaio

Anni trascorsi	Premio Pagato	Cumulo dei premi pagati	Capitale assicurato*	Cedola annua lorda	Valore di riscatto**	Capitale in caso di morte*
1	15.000,00	15.000,00	14.985,00	-	-	14.985,00
2	-	15.000,00	14.985,00	-	14.745,23	14.985,00
3	-	15.000,00	14.985,00	-	14.895,08	14.985,00
4	-	15.000,00	14.985,00	-	14.970,00	14.985,00

* Al 31 dicembre, dopo lo "stacco" della cedola annua lorda

**Al 31 dicembre, prima dello "stacco" della cedola annua lorda

Il valore di riscatto indicato è al netto dei costi di cui al precedente art. 6.1.2

Come si evince dalla tabella l'assenza di un rendimento minimo garantito, unitamente alla mancanza di ipotesi sui futuri rendimenti della gestione separata "Credemvita II", determina il mancato recupero dell'ammontare del premio unico pagato.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 2,00%

Il tasso del 2,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

- Prelievi sul rendimento: 1,80%
- Tasso di rendimento retrocesso: 0,20%
- Durata: 4
- Premio unico: Euro 15.000,00
- Riscatti parziali nel corso della durata contrattuale: nessuno
- Decorrenza: 1° gennaio

Anni trascorsi	Premio Pagato	Cumulo dei premi pagati	Capitale assicurato*	Cedola annua lorda	Valore di riscatto**	Capitale in caso di morte*
1	15.000,00	15.000,00	14.985,00	29,97	-	14.985,00
2	-	15.000,00	14.985,00	29,97	14.768,84	14.985,00
3	-	15.000,00	14.985,00	29,97	14.918,93	14.985,00
4	-	15.000,00	14.985,00	29,97	14.993,98	14.985,00

* Al 31 dicembre, dopo lo "stacco" della cedola annua lorda

**Al 31 dicembre, prima dello "stacco" della cedola annua lorda

Il valore di riscatto indicato è al netto dei costi di cui al precedente art. 6.1.2

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Credemvita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Carlo Antonio Menozzi



Direttore Generale

I dati contenuti nella presente Nota Informativa di “Investire Sicuro Cedola” (TARIFFA 60090) sono aggiornati al 22 maggio 2017.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

di INVESTIRE SICURO CEDOLA (TARIFFA 60090)

Art.1 - Obblighi della Società

Gli obblighi di Credemvita S.p.A. (di seguito più brevemente Credemvita) risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.

Art.2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato (incontestabilità)

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Art.3 - Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui è informato dell'avvenuta conclusione del contratto che, ai sensi dell'art. 9 delle presenti Condizioni di assicurazione, coincide con la data di sottoscrizione da parte di Credemvita dell'accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente.

Per esercitare tale diritto il Contraente, entro il richiamato termine di 30 giorni, dovrà, alternativamente:

- recarsi presso la filiale del soggetto collocatore ove il contratto di assicurazione è stato perfezionato per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica che sarà messa a sua disposizione da Credemvita tramite il collocatore medesimo;
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia – Italia); in questo caso farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui, a seconda dei casi, il contraente ha compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, alternativamente, Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di comunicazione del recesso).

Credemvita, entro 30 giorni dalla data di compilazione e sottoscrizione della relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della raccomandata, restituisce al Contraente un importo uguale al premio unico versato.

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.

Art. 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Art.5 - Beneficiari

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Credemvita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dagli eredi, dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Credemvita di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di liquidazione, recesso, riscatto, pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall'Assicurato, in caso di premorienza del contraente in corso di contratto, subentreranno nella titolarità del medesimo gli eredi del contraente deceduto. Qualora gli eredi del contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza della polizza.

In ogni caso, gli eredi subentrati non potranno modificare la designazione dei Beneficiari né disporre delle prestazioni del contratto in modo diverso rispetto a quanto stabilito, in vita, dal contraente originario (e, pertanto, non potranno procedere con operazioni di riscatto, pegno o vincolo del contratto).

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Credemvita o disposte per testamento. La Compagnia può opporre ai Beneficiari diverse designazioni che revochino o modifichino l'individuazione dei beneficiari della polizza.

Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell'originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, la polizza, una appendice alla polizza, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:

- nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento;
- nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto dalla documentazione in possesso della Compagnia;
- nel caso in cui sorgano dubbi in merito all'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.

Quanto previsto dal presente paragrafo non intende derogare alle previsioni di legge applicabili in caso di contenzioso.

Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.

A) Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi legittimi, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell'Assicurato la qualifica di chiamati all'eredità di quest'ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi legittimi, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.

B) Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi testamentari, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano la qualifica di chiamati all'eredità dell'Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a

Beneficiari identificati negli eredi testamentari, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.

C) Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari di "eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi" si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che, sulla scorta delle previsioni testamentarie, rivestano la qualifica di chiamati all'eredità dell'Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.

Laddove i beneficiari identificati negli eredi testamentari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.

Solo in caso di mancanza di testamento e di disposizioni testamentarie, i Beneficiari saranno identificati nei soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell'Assicurato la qualifica di chiamati all'eredità di quest'ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi e anche in tal caso, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.

D) Nell'ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del beneficiario), il beneficiario dovrà allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione e la propria identità e ciò per consentire a Credemvita di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale, così come specificato al successivo articolo 20.

Anche in relazione a Beneficiari identificati in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del beneficiario), laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.

E) Ove per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l'erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi (in parti uguali), anche in tal caso considerandosi per tali (eredi testamentari o eredi legittimi) i meri chiamati all'eredità, senza che rilevi l'effettiva accettazione dell'eredità.

Le contestazioni riguardanti il testamento olografo che non siano oggetto di sentenza passata in giudicato, non sono apportionabili alla Compagnia, non potendo, questa, sostituirsi all'Autorità Giudiziaria nella relativa valutazione, con la conseguenza che, in presenza di pagamenti effettuati dalla Compagnia, ogni pretesa di colui che si riterrà beneficiario sulla scorta di una situazione diversa da quella che risulti all'apparenza, in relazione a documenti in essere e non altrimenti vanificati, dovrà essere formulata nei confronti del soggetto/dei soggetti che risultino avere appreso le somme oggetto di liquidazione sulla scorta della situazione in essere (e non ancora oggetto di sentenza passata in giudicato) all'epoca del pagamento.

Art.6 - Cessione pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice, previa notifica della documentazione attestante la cessione, la costituzione del pegno o del vincolo, firmata dal Contraente e, laddove esistente, dal Beneficiario la cui designazione sia irrevocabile. Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 7 - Tasse ed imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei beneficiari ed aventi diritto.

Art.8 - Prestazione oggetto del contratto

Il presente contratto, denominato "Investire Sicuro Cedola", è una assicurazione mista sulla vita di tipo rivalutabile a premio unico, che, a fronte del pagamento del "Premio Unico" da parte del Contraente, prevede:

- in caso di vita dell'Assicurato al 31 dicembre di ogni anno nel corso della durata contrattuale, il riconoscimento sotto forma di cedola della rivalutazione annua del capitale assicurato;
- alla data di scadenza ("scadenza originaria" ovvero, nel caso di prolungamento, "scadenza successiva") del contratto, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, ed ove per il contratto stesso non sia stato effettuato il prolungamento della durata contrattuale, la liquidazione agli aventi diritto del capitale assicurato alla data della scadenza medesima;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato alla data del decesso.

Il Contraente può altresì estinguere anticipatamente il contratto esercitando il diritto di riscatto totale secondo le modalità previste all'art. 19 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art. 9 - Conclusione e decorrenza del contratto

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione da parte di Credemvita dell'accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente.

La sottoscrizione in nome e per conto di Credemvita può essere effettuata da parte dell'incaricato per la verifica firma e poteri di Credemvita o dell'intermediario assicurativo intervenuto nella conclusione del contratto. In tal caso, l'operatore, al fine della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza di Credemvita, in virtù di espressi poteri all'uopo conferiti dalla stessa. Conseguentemente il contratto si intende concluso nella data e nel luogo riportati nel modulo di proposta di assicurazione.

Ferma restando la data di conclusione del contratto, che coincide con il momento di sottoscrizione della accettazione della proposta contrattuale da parte di Credemvita e, per essa, anche dall' incaricato per la verifica firma e poteri, le parti prendono atto che la decorrenza avrà inizio dalle ore 24.00 del giorno indicato nella proposta di assicurazione alla voce "data di decorrenza".

Tuttavia, la copertura assicurativa ed il periodo per il quale verrà riconosciuta la rivalutazione, avranno inizio dalla data di decorrenza solo a condizione che:

- non sussistano per Credemvita impedimenti normativi al rapporto, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, che comporteranno la risoluzione di diritto del contratto, privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione;
- Credemvita abbia ricevuto il contratto debitamente sottoscritto;
- Credemvita abbia ricevuto notizia certa dell'avvenuto pagamento del premio unico;
- siano decorsi i seguenti termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nella proposta di assicurazione:

- o bonifico bancario: stesso giorno di valuta riconosciuto a Credemvita dalla banca ordinante;
- o assegno circolare, assegno postale o assegno bancario: due giorni lavorativi dalla data di versamento.
- non sussistano per Credemvita impedimenti al rapporto, o ad eventuali operazioni successive, derivanti dal superamento degli importi massimi, adottati da Credemvita ai sensi del Regolamento Isvap n.38 del 03.06.2011, indicati nell'allegato 1 ed espressamente accettati dal Contraente, ed in essere alla data di sottoscrizione della proposta, così come determinati nell'arco di un periodo definito da Credemvita in virtù dei movimenti in entrata ed in uscita posti in essere dal Contraente o dai suoi collegati, questi ultimi come risultanti secondo la classificazione interna adottata da Credemvita in virtù del predetto Regolamento 38 ed indicati all'allegato 2. In tal caso, ove non siano definiti periodi minimi di permanenza – che saranno comunque sottoposti ad espressa accettazione del contraente - si verificherà la risoluzione di diritto del contratto, privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione.

In caso contrario, ferma restando la decorrenza contrattuale, la copertura assicurativa ed il periodo per il quale verrà riconosciuta la rivalutazione avranno inizio dalle ore 24.00 della data in cui siano verificate tutte le condizioni richieste.

Il Contraente sarà informato dell'avvenuto inizio del periodo di copertura assicurativa e di riconoscimento della rivalutazione, mediante apposita comunicazione.

Art.10 - Durata del contratto, età dell'Assicurato e premi.

Il presente contratto ha una durata di anni 4.

Tuttavia, la scadenza contrattuale indicata nella Proposta di assicurazione, può essere prolungata secondo le modalità illustrate al successivo art.17 delle presenti Condizioni di assicurazione.

L'importo minimo del "Premio unico" deve essere di 5.000,00 Euro.

Non sono ammessi premi aggiuntivi.

Art. 11 - Rivalutazione del capitale assicurato

Indipendentemente dalla data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato viene rivalutato ogni 31 dicembre sulla base del rendimento ottenuto dalla gestione separata "CREDEMVITA II", nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 12 - Misura percentuale della rivalutazione

La misura percentuale della rivalutazione riconosciuta al capitale assicurato, è uguale al rendimento annuo ottenuto dalla gestione separata "CREDEMVITA II", diminuito di 1,80 punti percentuali trattenuti da Credemvita a titolo di costi di gestione.

La misura percentuale della rivalutazione, che verrà riconosciuta secondo il regime della capitalizzazione composta, non potrà comunque mai essere inferiore a zero.

Si precisa che, Credemvita si riserva la facoltà di riconoscere ai contraenti un tasso di rivalutazione minimo garantito e/o la riduzione dei costi di gestione. In tal caso ai contraenti sarà fornita apposita comunicazione preventiva riportante la misura del tasso minimo garantito riconosciuto e/o dei nuovi costi di gestione applicati per la rivalutazione al 31 dicembre successivo.

Art. 13 - Criteri di calcolo della rivalutazione del Capitale assicurato

Ogni 31 dicembre il Capitale assicurato verrà rivalutato da Credemvita in base alla misura percentuale calcolata secondo quanto previsto al precedente art.12.

Il capitale assicurato rivalutato al 31 dicembre dell'esercizio in cui è stato investito il Premio Unico, è ottenuto rivalutando lo stesso premio (considerato al netto dei costi applicati da Credemvita), per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) ed il 31 dicembre dell'esercizio stesso.

Il capitale assicurato rivalutato al 31 dicembre di ogni esercizio successivo al primo è ottenuto rivalutando, per un intero anno, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell'anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nel corso dell'esercizio valutati all'inizio dell'esercizio stesso.

La rivalutazione annua del capitale assicurato calcolata al 31 dicembre, non sarà consolidata sul contratto ma sarà direttamente liquidata sotto forma di Cedola agli aventi diritto.

Pertanto il capitale assicurato alla polizza dopo il calcolo della rivalutazione annua – che sarà riconosciuta sotto forma di cedola - resterà pari a quello in essere al 31 dicembre precedente, ridotto degli eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno stesso (valutati all'inizio dell'esercizio).

Art.14 - Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale è previsto il pagamento del capitale assicurato alla data del decesso.

Se il decesso avviene nel corso dell'esercizio in cui è stato versato il Premio Unico, il capitale liquidato è ottenuto rivalutando lo stesso premio (considerato al netto dei costi applicati da Credemvita), per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) e la data del decesso dell'Assicurato.

Se il decesso avviene nel corso degli esercizi successivi al primo, il capitale liquidato è ottenuto rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso dell'Assicurato e la data di decesso, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell'anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno del decesso (valutati all'inizio dell'anno stesso).

La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato, sarà la stessa utilizzata da Credemvita per la rivalutazione del capitale assicurato al 31 dicembre precedente.

Art.15 - Prestazioni in caso di sopravvivenza dell'Assicurato.

15.1 Prestazione in caso di sopravvivenza dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale

In caso di vita dell'Assicurato al 31 dicembre di ogni anno nel corso della durata contrattuale, è previsto il riconoscimento sotto forma di cedola della rivalutazione annua del capitale assicurato.

Pertanto il capitale assicurato alla polizza dopo il calcolo della rivalutazione annua – che sarà riconosciuta sotto forma di cedola - resterà pari a quello in essere al 31 dicembre precedente, ridotto degli eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno stesso (valutati all'inizio dell'esercizio).

Se il Contraente richiede la liquidazione del contratto al 31 dicembre in corrispondenza di una "scadenza successiva", la Compagnia liquiderà al Beneficiario caso vita l'intero capitale rivalutato (inclusa quindi la rivalutazione dell'anno).

Si evidenzia che:

- Beneficiario del pagamento delle cedole è il Contraente, e gli importi verranno accreditati sul c/c indicato dallo stesso: fa eccezione il caso di liquidazione effettuata al 31 dicembre in corrispondenza di una "scadenza successiva" dove il capitale assicurato liquidato al Beneficiario caso vita includerà la rivalutazione dell'anno;
- La cedola verrà liquidata solo se raggiungerà un ammontare minimo lordo di Euro 50. In caso contrario l'importo della stessa verrà consolidato in Contratto e contribuirà ad accrescere il capitale assicurato.

15.2 Prestazione in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale

Alla data di scadenza del contratto, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, ed ove per il contratto stesso non sia stato effettuato il prolungamento della durata contrattuale, Credemvita liquiderà agli aventi diritto il capitale assicurato rivalutato alla data della scadenza medesima.

Tale capitale sarà ottenuto rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell'anno di scadenza contrattuale e la data di scadenza, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell'anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno di scadenza (valutati all'inizio dell'anno stesso).

La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato, sarà:

- la stessa riconosciuta al contratto al 31 dicembre che precede la data di scadenza contrattuale, nel caso della "scadenza originaria";
- quella calcolata al 31 dicembre dell'anno di scadenza, nel caso di "scadenza successiva" a quella originaria

In mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente, il Beneficiario caso vita della prestazione dovuta da Credemvita alla scadenza, è il Contraente stesso.

Art.16 - Opzioni

Il presente contratto non prevede l'opzione di conversione del capitale assicurato in rendita, né nel corso della durata contrattuale, né alla scadenza contrattuale originaria, né alle scadenze successive a quella originaria.

Art.17 - Prolungamento della durata contrattuale

Alla originaria scadenza contrattuale, nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data e in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente ovvero di Credemvita, viene effettuato il prolungamento della scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza, con ulteriore prolungamento automatico della scadenza dal 31 dicembre di un anno solare al 31 dicembre dell'anno solare successivo.

Ove il Contraente non comunichi a Credemvita, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di ottenere la liquidazione del capitale assicurato per scadenza del contratto, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.

Ove Credemvita non comunichi al Contraente, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di liquidare il capitale assicurato alla scadenza, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.

Con il prolungamento della scadenza Credemvita garantisce la corresponsione del Capitale assicurato nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data del 31 dicembre dell'anno solare della scadenza prolungata.

E' comunque facoltà del Contraente esercitare, in qualsiasi momento, il diritto al riscatto totale previsto al successivo art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione.

17.1 - Rivalutazione del capitale assicurato nel periodo di prolungamento

La rivalutazione del capitale assicurato nel periodo del prolungamento contrattuale viene riconosciuta nella misura e secondo le modalità illustrate agli artt.11, 12 e 13 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Si tenga tuttavia conto che, **solo per l'anno nel quale è stato effettuato il primo prolungamento della durata contrattuale**, la misura percentuale della rivalutazione annua riconosciuta sarà:

- per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data della scadenza contrattuale originaria quella riconosciuta il 31 dicembre precedente la data di scadenza contrattuale;
- per il periodo intercorrente tra il giorno seguente la data di scadenza contrattuale originaria e il 31 dicembre successivo, quella riconosciuta per l'anno nel quale è stato effettuato il prolungamento.

17.2 Capitale assicurato nel caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di prolungamento

In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di prolungamento della durata contrattuale, l'importo del capitale liquidato sarà uguale al capitale assicurato calcolato alla data del decesso.

Ai fini del calcolo del capitale assicurato liquidabile agli aventi diritto, si applicano le regole già illustrate al precedente art.14 delle presenti Condizioni di assicurazione.

17.3 Capitale assicurato nel caso di riscatto totale esercitato durante il periodo di prolungamento.

Durante il periodo del prolungamento della durata contrattuale, il Contraente può esercitare il diritto al riscatto totale di cui al successivo art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Si tenga tuttavia conto che, **solo nel caso in cui il diritto venga esercitato nell'anno nel quale è stato effettuato il primo prolungamento automatico della durata contrattuale**, la misura percentuale della rivalutazione annua riconosciuta, anziché essere quella prevista al successivo art. 19 sarà:

- per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di "scadenza originaria", quella riconosciuta al 31 dicembre precedente la data di riscatto totale;
- per il periodo intercorrente tra il giorno seguente la data di "scadenza originaria" e la data di richiesta di riscatto, l'80% di quella calcolata al 31 dicembre precedente la data di riscatto totale.

Durante il periodo del prolungamento automatico della scadenza del contratto, è altresì consentito il riscatto parziale del capitale assicurato in base a quanto previsto al successivo art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art.18 - Costi a carico del Contraente

18.1 costi di emissione contratto

Tali costi, prelevati dal "Premio Unico" ammontano a 15,00 Euro.

18.2 costi di riscatto totale e parziale

A) Penale per riscatto (totale o parziale) anticipato

In caso di riscatto (totale o parziale) anticipato, richiedibile trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, come specificato al successivo art. 19 delle presenti Condizioni di Assicurazione, il capitale assicurato sarà liquidato al netto di una penale.

La penale è pari ad una percentuale del capitale assicurato riscattato e viene determinata applicando le aliquote indicate nella tabella sottostante alla quota di capitale assicurato riscattato riferibile al premio unico versato.

Le aliquote variano in funzione degli anni trascorsi tra la data in cui è stato impartito l'ordine di riscatto e la data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) del premio unico versato che ha contribuito alla costituzione del capitale assicurato riscattato.

Anni trascorsi	Aliquota per penale di riscatto
Fino a 2 anni	1,50%
Oltre 2 anni e fino a 3 anni	0,50%
Oltre 3 anni	0,00%

B) Costo fisso per riscatto (totale o parziale) anticipato

Per l'operazione di riscatto (totale o parziale) viene trattenuto un costo fisso pari a 15,00 Euro, a valere sul capitale assicurato riscattato al netto della penale di riscatto, di cui al precedente punto A), eventualmente già applicata.

Art.19 - Riscatto totale e parziale

Il Contraente può richiedere, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il riscatto totale o parziale del contratto stesso fermo restando, ai sensi del precedente art. 9, il rispetto di eventuali periodi di permanenza minima definiti sulla scorta delle previsioni di cui al Regolamento Isvap n.38/2011, espressamente accettati dal Contraente.

Il capitale assicurato liquidabile in caso di riscatto totale è ottenuto:

- rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell'anno di riscatto totale e la data nella quale è stato impartito l'ordine di riscatto, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell'anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno di riscatto totale (valutati all'inizio dell'anno stesso);
- **applicando all'importo così ottenuto i costi previsti al precedente art. 18.2**

La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato sarà uguale all'80% di quella utilizzata da Credemvita per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente.

Il riscatto parziale è uguale ad una quota parte del valore di riscatto totale, ed è concesso a condizione che il valore del capitale assicurato dopo la liquidazione del riscatto parziale sia uguale ad almeno 5.000,00 euro, e che l'importo parzialmente riscattato nel corso di un anno solare non sia superiore al capitale assicurato al contratto il 31 dicembre dell'anno solare precedente.

Art. 20 - Liquidazioni

Le cedole annuali saranno liquidate da Credemvita al Contraente sul conto corrente indicato dallo stesso.

Per tutti gli altri pagamenti di Credemvita devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto tenuto peraltro conto della facoltà di designazione e modifica del/del beneficiario/i ai sensi dell'art. 1920, comma 2 c.c., quindi con atti anche non a conoscenza della Compagnia;
- espletare gli adempimenti normativi di cui al DLgs 231/07.

In particolare Credemvita per poter verificare i presupposti della liquidazione delle prestazioni assicurate richiederà i seguenti documenti:

20.1 decesso dell'Assicurato

- richiesta scritta dei Beneficiari aventi diritto di corresponsione del capitale. Tale richiesta alla Compagnia dovrà pervenire per iscritto senza che sia necessario utilizzare l'apposita modulistica predisposta da Credemvita. Ad ogni modo la Compagnia, al solo fine di agevolare i Beneficiari nell'effettuazione della richiesta e a mero titolo di servizio alla clientela, rende noto che, sul proprio sito internet www.credemvita.it, presso i propri intermediari, sono disponibili: (i) un modulo standard per le richieste di pagamento; (ii) l'elenco delle informazioni che devono essere necessariamente fornite;
- copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun beneficiario;
- modulo per l'adeguata verifica ritualmente compilato e con l'indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del beneficiario;

Al fine di attestare la propria condizione di beneficiario/i, considerata l'eventualità che in corso di polizza sia variata la designazione, anche mediante testamento, quindi con atto non in possesso della Compagnia, nonché in caso di designazione per relationem con rinvio alla categoria di eredi testamentari ed in assenza legittimi, per il quale occorre verifica se esista o meno un testamento, nel caso cosa indichi il testamento e chi siano i soggetti da qualificare altrimenti "eredi legittimi", al fine di consentire alla Compagnia di verificare la qualifica di creditore, il richiedente la liquidazione dovrà in ogni caso sempre produrre:

(a) Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari (i) degli eredi legittimi; (ii) degli eredi testamentari; (iii) di "eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi" (v. anche precedente articolo 5), al fine di consentire alla Compagnia l'identificazione degli aventi diritto, altrimenti non possibile:

- certificato di morte dell'Assicurato in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:
 - se il Contraente/Assicurato ha lasciato testamento e in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi identificativi devono risultare dal medesimo atto di notorietà, sia l'unico o l'ultimo conosciuto, sia valido e non sia stato impugnato, con indicazione di tutti gli eredi testamentari, delle loro generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - in mancanza di testamento l'elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l'indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - l'eventuale stato di gravidanza della vedova.
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

(b) Nell'ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi testamentari o legittimi (ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del beneficiario, v. anche precedente articolo 5), il beneficiario dovrà allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione, l'attualità della stessa e la propria identità. In particolare, per consentire alla Compagnia di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale ed identificare il beneficiario, il richiedente sarà tenuto a dimostrare tale qualità allegando la seguente documentazione:

- certificato di morte dell'Assicurato in carta libera;

- se c'è testamento:

a. copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà;

b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modiche della designazione dei beneficiari.

- se non c'è testamento:

a. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari.

- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari (in qualsiasi modo designati) la produzione dell'originale della polizza solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:

- nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia;

- nel caso in cui sorgano dubbi in merito all'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.

Quanto previsto dal presente paragrafo non intende derogare alle previsioni di legge applicabili in caso di contenzioso.

La Compagnia, in caso di eventuale richiesta da parte dei Beneficiari, si impegna a consegnare a questi ultimi, senza spese, copia della polizza in proprio possesso, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.

Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento non sussiste alcun obbligo di presenza fisica né presso gli uffici della Compagnia, né presso gli intermediari di quest'ultima, fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, il necessario rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario.

20.2 riscatto totale o parziale

- richiesta scritta di liquidazione da parte del Contraente con l'indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato; nel caso di esercizio del diritto di riscatto parziale dovrà inoltre essere indicato l'importo per il quale viene richiesto il suddetto riscatto parziale;

- modulistica antiriciclaggio.

20.3 scadenza contrattuale

- richiesta scritta di liquidazione, da parte degli aventi diritto, con l'indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
- nel caso vi siano aventi diritto minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
- modulistica antiriciclaggio.

Credemvita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione suddetta. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all'art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 21 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del contraente, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto.

Art. 22 - Modalità pagamento premi

Il versamento del premio unico può essere effettuato con le seguenti modalità:

- mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti bancari:
 - Credito Emiliano SpA su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN:
IT76 N030 3212 8910 1000 0099 600
 - Banca Euromobiliare SpA su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN:
IT82 U032 5001 6000 1000 0000 154
- mediante assegno circolare, postale o bancario intestato a Credemvita SpA – con clausola di non trasferibilità.

Gli assegni si intendono acquisiti salvo buon fine. Nel caso di insoluto, ove il Contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il primo premio assicurativo mediante bonifico bancario, ovvero nell'ipotesi in cui sussistano per Credemvita impedimenti normativi al rapporto o all'operazione, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l'ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l'evento dedotto in contratto. Nel caso di insoluti, resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita di agire per ottenere il risarcimento dei danni.

Art. 23 - Norme Finali e modificazione delle condizioni contrattuali

- 23.1 La eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non si estenderà al medesimo che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.
- 23.2 Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell'altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.
- 23.3 Credemvita in presenza di un giustificato motivo si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti condizioni contrattuali, limitatamente a quelle non peggiorative per i contraenti, dandone comunicazione scritta ai contraenti stessi i quali avranno, in tale ipotesi, diritto al riscatto previsto dall'art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione anche prima del decorso di un anno dalla decorrenza degli effetti così come definita dall'art. 9 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art. 24 - Legge applicabile

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.

Allegati alle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE di INVESTIRE SICURO CEDOLA (TARIFFA 60090)

ALLEGATO 1: Limiti - Reg. Isvap n. 38/2011

Di seguito si riportano i limiti in entrata ed uscita identificati da Credemvita sulla scorta delle previsioni di cui al Regolamento Isvap n.38/2011, da intendersi quali importi massimi che possono essere movimentati in entrata ed in uscita rispetto alla dimensione della gestione separata e nell'arco di ogni esercizio mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi.

Limiti in entrata

- 30.000.000,00 di Euro computati sul totale dei conferimenti effettuati (dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati, così come definiti al successivo allegato 2) nel corso di un anno solare su polizze legate alla Gestione separata Credemvita II;
- 75.000.000,00 di Euro computati sul capitale assicurato di polizze (stipulate dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati così come definiti al successivo allegato 2) legate alla Gestione separata Credemvita II.

Limiti in uscita

Credemvita si riserva, in caso di superamento dei limiti sopraindicati, la facoltà di concordare con il Contraente un periodo minimo di permanenza nella Gestione Separata degli importi che eccedono tale limite.

ALLEGATO 2: soggetti collegati - Reg. Isvap n. 38/2011

Ai sensi delle previsioni di cui al Regolamento Isvap n. 38/2011 di seguito si riporta la definizione adottata da Credemvita afferente più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi.

Si qualificano quali soggetti collegati coloro che nell'anagrafica dell'intermediario risultano:

Ditte, enti, minori/interdetti a legali rappresentanti
Cointestazione a cointestatario
CF cumulo segnalaz. C.R. a CF segnalaz. C.R.
Società controllante a controllata
CREDEM a società controllata
CREDEM a società partecipata
Società di capitali a consigliere
Società di capitali a sindaco
Gruppo familiare a singolo familiare
CREDEM a sogg. art. 38 legge bancaria
Condizionante a condizionato
Garante totale a garantito
Banca casa madre a filiale estera
Referente a riferito
Nominativo univoco a nominativo secondario
Genitore (accompagnatore maggiorenne a minore
Minore a genitore (accompagnatore maggiorenne)
Società di capitali a legale rappresentante
Società di persone a socio non legale
rappresentante
Società di persone a legale non socio
Società di capitali a legale rappresentante con
poteri limitati
Società di persone a legale rappresentante non
socio con poteri limitati
inabilitato/ente/società a curatore/legale
rappresentante
Genitore a figlio
Coniuge A a coniuge B
Fratello A a fratello B
Nipote a nonno
Intestatario rapporto in estinzione a Soggetto
operante l'estinzione
Intestatario rapporto a Titolare effettivo

Per quanto concerne i rapporti partecipativi saranno inoltre considerati i legami partecipativi caratterizzanti i Gruppi societari identificati dall'intermediario.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “CREDEMVITA II”

Art.1 – Caratteristiche della gestione separata “CREDEMVITA II”

Credemvita Spa (di seguito Credemvita) attua una forma di gestione degli investimenti, separata dalle restanti attività di Credemvita stessa, denominata “CREDEMVITA II”.

La valuta di denominazione è l'Euro.

La gestione separata è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con il Regolamento n. 38 del 03/06/2011.

La gestione separata è dedicata ad accogliere i versamenti di polizze di assicurazione di cui all'art. 2 c. 1 del D.Lgs. 209/2005 e nello specifico polizze di ramo I con partecipazione agli utili e contratti di capitalizzazione rivolti a tutti i segmenti di clientela, con prevalenza dei soggetti “al dettaglio” interessati alla garanzia del capitale versato e al consolidamento dei risultati finanziari periodicamente ottenuti.

Il valore delle attività della gestione separata risulta costantemente non inferiore alle riserve matematiche costituite per i relativi contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Art.2 – Obiettivi e politiche di investimento

L'obiettivo della gestione separata consiste nel realizzare tassi medi di rendimento che consentano una adeguata rivalutazione delle prestazioni per i contratti di assicurazione con partecipazione agli utili e di capitalizzazione collegati alla gestione stessa, tenendo altresì conto di eventuali tassi minimi garantiti previsti nelle clausole di rivalutazione di tali contratti.

La politica di gestione è realizzata nel rispetto del Regolamento ISVAP n. 24 del 06/06/2016 e in generale della normativa vigente.

La politica di gestione è principalmente rivolta a strumenti finanziari di tipo obbligazionario, che possono rappresentare fino al 100% del portafoglio, sia di emittenti governativi che di emittenti finanziari e corporate (non governativi), prevalentemente emessi da Stati o soggetti appartenenti all'Unione Europea o all'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

Gli strumenti finanziari di tipo obbligazionario di emittenti finanziari e corporate (non governativi) non possono rappresentare più del 50% della gestione.

Gli strumenti finanziari di tipo azionario non possono rappresentare più del 25% della gestione.

Gli strumenti finanziari acquistati sono prevalentemente negoziati in mercati regolamentati. I titoli di debito non negoziati in mercati regolamentati non possono rappresentare più del 10% della gestione.

La gestione separata può inoltre investire:

- in liquidità e in generale in strumenti monetari nei limiti previsti dalla normativa vigente,
- in investimenti di tipo immobiliare fino a un massimo del 5% del portafoglio,
- in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati, compresi gli Etf (Exchange Traded Fund), fino a un massimo del 40% del portafoglio,
- in investimenti alternativi (OICR non armonizzati aperti o chiusi, FIA italiani o UE, ecc...) fino a un massimo del 10% del portafoglio.

La gestione separata può investire nelle rimanenti tipologie di attivi (investimenti, crediti, depositi bancari, altri attivi), nelle modalità e nei limiti stabiliti dal Regolamento ISVAP n. 24 del 06/06/2016 e in generale dalla normativa vigente.

Gli investimenti effettuati dalla gestione separata sono prevalentemente denominati in Euro. Gli investimenti soggetti al rischio cambio possono rappresentare fino al 10% del portafoglio.

Le operazioni con controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27/05/2008, sia nella forma di acquisto di titoli di debito, sia nella forma di sottoscrizione di quote di OICR, sono soggette a specifici limiti per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, in particolare non possono rappresentare più del 10% della gestione.

La politica di gestione prevede la possibilità di utilizzo di strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche. In particolare l'utilizzo di strumenti finanziari derivati viene effettuato in modo coerente con i principi di sana e prudente gestione e con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

Art.3 – Tasso medio di rendimento

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata coincide con l'anno solare (dall'01/01 al 31/12 di ogni anno).

Il tasso medio di rendimento di periodo viene calcolato al termine di ogni anno solare, rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono i proventi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Credemvita in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze risultano prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle seguenti spese:

- le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata,
 - le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione.
- Non possono gravare sulla gestione separata altre tipologie di spese né altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all'art. 12 del Regolamento ISVAP n. 38 del 03/06/2011.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

Art.4 – Certificazione

La gestione separata è annualmente sottoposta a verifica e certificata da parte di una società di revisione iscritta all'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare sono certificate la rispondenza della gestione separata al presente regolamento, la valutazione delle attività, il tasso medio di rendimento di periodo e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Credemvita, rappresentati dalle riserve matematiche costituite per i relativi contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Art.5 – Norme finali

Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Credemvita si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Credemvita Spa

I dati contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione di “Investire Sicuro Cedola” (TARIFFA 60090) e nel presente Regolamento della Gestione Separata “Credemvita II” sono aggiornati al 22 maggio 2017.

GLOSSARIO

TERMINOLOGIA GENERALE

- **DEFINIZIONI GENERALI**
- **POLIZZA – DEFINIZIONI**
- **PREMIO - DEFINIZIONI**
- **PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI**
- **PRESTAZIONI IN CASO DI SOPRAVVIVENZA**
- **PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO**

DEFINIZIONI GENERALI

appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso.

In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario

compagnia

Vedi Società

conclusione del contratto

Momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della società.

condizioni contrattuali (o di polizza o di assicurazione)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

condizioni generali

Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.

condizioni speciali

Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali con specifico riferimento ad una determinata copertura assicurativa.

conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

costi (o spese)

Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

differimento (periodo di)

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

diritto proprio (del beneficiario)

Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.

durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili);
- nota informativa;
- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
- glossario;
- modulo di proposta (fac simile).

impignorabilità e insequestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

impresa di assicurazione

Vedi "società".

intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

marginale di solvibilità

Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell'impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell'onere dei sinistri; nell'assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti.

nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza del settore assicurativo che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

pegno

Vedi "cessione"

perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

prestito

Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto.

principio di adeguatezza

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

proposta

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

prolungamento

Proroga del periodo di efficacia del contratto di assicurazione

recesso (o ripensamento)

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

riscatto

Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

riscatto parziale

Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sul settore assicurativo che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

vincolo

Vedi "cessione".

POLIZZA - DEFINIZIONI**contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

polizza mista

Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale se l'assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al beneficiario in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale.

polizza rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.

PREMIO – DEFINIZIONI

premio unico

Importo versato al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione quale corrispettivo delle prestazioni assicurate

PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI

garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

PRESTAZIONI IN CASO DI SOPRAVVIVENZA

Cedola annua

È l'importo, al lordo delle imposte, liquidato annualmente al Contraente. Corrisponde alla rivalutazione annua del capitale assicurato.

prestazione a scadenza

Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione del capitale assicurato al 31 dicembre che precede la scadenza.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO

capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.

TERMINOLOGIE SPECIFICHE

POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - DEFINIZIONI

aliquota di retrocessione (o di partecipazione)

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.

composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

dati storici

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al potenziale contraente.

prospetto annuale della composizione della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

rendimento minimo trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

ALTRE DEFINIZIONI

Scadenza originaria

E' la data di scadenza del contratto riportata sulla proposta di assicurazione, ossia quella determinata in base alla data di decorrenza e alla durata del contratto.

Scadenza successiva

E' la nuova data di scadenza attribuita al contratto in seguito ad una operazione di prolungamento.

I dati contenuti nel presente Glossario di “Investire Sicuro Cedola” (TARIFFA 60090) sono aggiornati al 22 maggio 2017.



CREDEMVITA

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

A – Introduzione

Credemvita SpA – in qualità di Titolare del trattamento - desidera informarla circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati personali, nonché circa i diritti che il Codice in materia di protezione dei dati personali Le riconosce.

B – Fonte dei dati personali

Il Codice in materia di protezione di dati personali adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”) stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali, possono essere effettuati solo con il consenso dell'interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. Per “trattamento” di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi.

C – Finalità del trattamento cui sono destinati i dati – natura obbligatoria o facoltativa del consenso

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative¹

I Suoi dati personali saranno trattati, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, per l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto con Credemvita, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con Credemvita ovvero per l'adempimento di leggi e/o di disposizioni impartite dalle Autorità di Vigilanza.

In particolare, tali dati personali devono essere da Lei forniti anche per l'esecuzione degli obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio e dalle altre disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Le informazioni relative alle operazioni poste in essere dall'interessato, ove ritenute “sospette” ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, potranno essere comunicate anche agli altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano – CREDEM, con conseguente trattamento da parte degli stessi, senza la necessità di acquisire a tal fine il consenso dell'interessato.

Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemvita sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Inoltre, i Suoi dati personali potranno altresì essere trattati da Credemvita – dietro Suo esplicito consenso - per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di indagini o ricerche di mercato (incluse rilevazioni sulla qualità dei servizi) e/o comunicazione commerciale di prodotti e servizi di Credemvita, del Gruppo CREDEM e/o di società terze, anche mediante modalità automatizzate di contatto (quali posta elettronica, telefax, SMS, MMS, messaggistica istantanea, via social network, app, sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore) e anche modalità tradizionali (come telefonate con operatore e posta cartacea).

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non impedisce a Credemvita di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti.

D - Modalità di trattamento dei dati personali

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La informiamo che, fatta salva l'eventuale applicabilità di specifiche normative, tali informazioni saranno conservate per il periodo strettamente necessario al perseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono raccolti e successivamente trattati.

E - Dati sensibili

Può accadere che in relazione alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati e richiesti Credemvita venga in possesso di dati di cui all'art. 4 comma 1 lett. d) del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 ovvero “dati sensibili”.

¹ La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

Per "dati sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Per il loro trattamento, che sarà effettuato – come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela² - nei limiti e per le finalità strettamente necessari per l'adempimento contrattuale e comunque in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, la legge richiede una specifica autorizzazione, che Lei potrà rilasciare nell'apposito modulo per il rilascio del consenso.

Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemvita sarebbe impossibilitata a dare esecuzione e a gestire i rapporti che richiedono il trattamento dei dati sensibili.

F – Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o da cui potranno essere conosciuti

Nell'esecuzione del contratto da Lei sottoscritto, in relazione anche alle modalità organizzative di volta in volta prescelte da Credemvita per migliorare la propria efficienza, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti e collaboratori di Credemvita, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. Gli stessi potranno essere inoltre conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemvita e/o del Gruppo Credito Emiliano – Credem ovvero delle Società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. adibiti a servizi, uffici centrali, rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia), ad attività di controllo aziendale e di governance, nonché alla gestione delle segnalazioni delle operazioni "sospette" ai sensi della normativa Antiriciclaggio nell'ambito degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano – Credem,

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i Suoi dati personali potranno essere comunicati, a mero titolo di esempio a:

- società che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi assicurativi;
- società che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di Credemvita;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio.

Dette società utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano state designate da Credemvita "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza.

Può accadere che nell'ambito delle comunicazione dei dati ai soggetti sopra elencati, vi possa essere un trasferimento dei dati stessi al di fuori dell'Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono. Credemvita non diffonde comunque i Suoi dati personali a soggetti indeterminati.

I Suoi dati, sempre per le finalità sopra indicate, potranno o dovranno essere altresì comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"³.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti denominato "Registro dei trattamenti dei dati personali" è disponibile presso la sede di Credemvita e può essere inoltre agevolmente e gratuitamente consultato sul sito www.credemvita.it.

G - Diritti di cui all'art. 7 del Lgs n.196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che Lei, in qualità di interessato del trattamento, abbia diritto di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. ottenere l'indicazione:

² Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini

³ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- contraenti, assicurati, beneficiari, vincola tari;
- assicuratori, coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori (Munich Re); agenti, subagenti, mediatori di assicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; fondi pensione; banche, società di gestione del risparmio, legali, società di consulenza, banca depositaria (BNP Paribas Securities Services S.C.A.);
- società di servizi informatici, telematici, finanziari (ad es. Carmignac Gestion Luxembourg SA), amministrativi o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale), società di formazione;
- società di revisione contabile e certificazione di bilancio (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari;
- società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo Credem a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) ed eventuali società partecipate;
- intermediari assicurativi che hanno rapporti con la nostra Società;
- nonché altri soggetti, quali: ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, l'elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa; BANCA D'ITALIA; CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - 00198 ROMA); CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma) istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Piazza Augusto Imperatore 27 – 00186 Roma) istituita con il decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993; enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie; Forze dell'ordine (C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.; Uffici Giudiziari); INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Via Ciriaco il Grande 21 - 00144 Roma); IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - già ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale 21 – 00187 Roma); Magistratura; Mefop – Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione (Via Milano, 58 – 00184 Roma); Ministero dell'economia e delle finanze – Anagrafe tributaria; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Organismi consortili propri del settore assicurativo; UIF – Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d'Italia (Via Nazionale 91 - 00184 Roma) ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007, con compiti di analisi finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

H - Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a:

- Titolare del trattamento: Credemvita S.p.A., con sede in Via Luigi Sani, n. 1 – 42121 Reggio Emilia;
- Responsabile interno dei trattamenti effettuati da Credemvita per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 da parte degli interessati: responsabile *pro tempore* del Servizio Supporto al Business e responsabile *pro tempore* dell'Ufficio Clienti domiciliato presso Credemvita S.p.A., Via Luigi Sani, n. 1 - 42121 Reggio Emilia, tel. 0522 586000, fax 0522 452704, e-mail privacy@credemvita.it.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, dei responsabili del trattamento e quello delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, può essere agevolmente e gratuitamente consultato presso i recapiti sopra indicati oppure sul sito internet www.credemvita.it.

Carlo Antonio Menozzi
Direttore Generale



I dati contenuti nel presente “Documento sul trattamento dei dati personali” sono aggiornati al 22 maggio 2017.



Credemvita S.p.A.

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it

Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it